

Con atto di citazione notificato in data 8/10/2012 l'impresa "Sud Costruzioni di Di Pietro Gianpaolo" conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la CO.M.IN. di Rizzi Domenica & C. s.a.s., chiedendo di condannare la convenuta al pagamento di € 10.255,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di giudizio. Esponeva la società attrice di avere stipulato il 18/10/2010 con la convenuta il contratto di subappalto per la manutenzione della pavimentazione in Trani di Piazza Quercia e strade circostanti; che in corso d' opera erano state richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto e consistenti nella fornitura di pietre laviche e nel trasporto e custodia fuori cantiere del materiale ivi giacente per il periodo di sospensione dei lavori disposto dal Comune di Trani; che l' importo complessivo di tali prestazioni extracontrattuali ammontava ad € 10.255,96; che tale somma non era stata pagata dalla società convenuta.

Si costituiva in giudizio la CO.M.IN. di Rizzi Domenica & C. s.a.s. ed eccepiva, preliminarmente l' improponibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione per la presenza nel contratto di subappalto di una clausola compromissoria; eccepiva altresì preliminarmente la litispendenza ex art. 39 c.p.c. del giudizio con quello iscritto nel R.G. n. 2643/2011 del Tribunale di Trani ed in subordine chiedeva disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di conoscere la definizione del processo pendente tra le parti ed aventi ad oggetto il medesimo contratto di appalto; nel merito chiedeva di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e di condannare la società attrice al pagamento delle spese di giudizio.

Venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice.

All' udienza del 22/01/2015 la difesa dell' attrice dichiarava essere cessata l'impresa "Sud Costruzioni di Di Pietro Gianpaolo"; interveniva in giudizio Di Pietro Gianpaolo nella sua qualità di titolare della stessa.

Con la sentenza n. 1456/2016 del 17/10/2016, pubblicata in pari data, il Tribunale di Trani accoglieva l'eccezione di parte convenuta e per l'effetto dichiarava la competenza del Collegio arbitrale previsto dall'art. 17 del contratto di subappalto del 18/10/2011 a conoscere della presente controversia; compensava per intero le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Di Pietro Gianpaolo, in proprio e in quanto titolare della cessata impresa edile "Sud Costruzioni di Di Pietro Gianpaolo", con atto di citazione notificato il 10/04/2017. Ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di: "1) dichiarare che a decidere in materia vi è la giurisdizione/competenza del Giudice Ordinario adito e non quella del Collegio Arbitrale prevista in contratto; 2) accogliere la domanda della Sud Costruzioni così come proposta nell'atto di citazione del 10/9/2012; 3) con vittoria del doppio grado di giudizio".



Si è costituita la CO.M.IN. di Rizzi Domenica & C. s.a.s. con comparsa depositata il 26/09/2017 ed ha chiesto di: 1) In rito ed in via principale dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'impugnazione spiegata da Di Pietro Giampaolo con l'atto di citazione in appello notificato il 10 aprile 2017 poiché non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1456/2006 emessa dal Tribunale di Trani in data 17/10/2016; 2) In rito ed in via principale dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione spiegata da Di Pietro Giampaolo con l'atto di citazione in appello notificato il 10 aprile 2017 in quanto erroneamente proposto dato che avrebbe dovuto essere espletato il regolamento di competenza avverso la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1456/2006 emessa dal Tribunale di Trani in data 17/10/2016; 3) In rito ed in via principale dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione spiegata da Di Pietro Giampaolo con l'atto di citazione in appello notificato il 10 aprile 2017 per non aver l'appellante conferito la procura alle liti all'Avv. Franco Toni per la proposizione del gravame, nemmeno dopo la cancellazione della ditta "Sud Costruzioni di Di Pietro Gianpaolo" dal registro delle imprese, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1456/2006 emessa dal Tribunale di Trani in data 17/10/2016; 4) In rito ed in via principale dichiarare inammissibile ed improcedibile l'impugnazione spiegata da Di Pietro Giampaolo con l'atto di citazione in appello notificato il 10 aprile 2017 in quanto il gravame è stato sottoscritto dal solo difensore Avv. Franco Toni e non anche dall'Avv. Silvio Baldassarre in forza di procura alle liti congiunta conferita a tali difensori a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1456/2006 emessa dal Tribunale di Trani in data 17/10/2016; 5) Nel merito ed in via subordinata rigettare l'impugnazione spiegata da Di Pietro Giampaolo con l'atto di citazione in appello notificato il 10 aprile 2017, per i motivi sopra esposti ed in quanto la domanda risulta infondata e non provata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1456/2006 emessa dal Tribunale di Trani in data 17/10/2016; 6) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, nonché IVA, Cassa Previdenza e rimborso forfettario come per legge.

Con ordinanza del 13/10/2017 la Corte ha riservato alla sentenza la decisione sull' ammissibilità dell' appello ai sensi dell' art. 342 c.p.c. in relazione all' eccezione che la sentenza declinatoria della competenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza.

All' udienza del 25/09/2020, che si è svolta per l' emergenza causata dalla pandemia COVID-19 mediante scambio e deposito telematico di brevi note scritte, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie



di replica, con decorrenza dalla data del 28 settembre 2020 di comunicazione ai difensori del provvedimento, reso fuori udienza, di passaggio in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l' appello Di Pietro Gianpaolo ha censurato la sentenza impugnata per l' errata e falsa applicazione delle norme di diritto relative alla valutazione della valenza e della portata applicativa della clausola compromissoria. Afferma l' appellante che ha errato il Tribunale nell' affermare l' applicazione della clausola compromissoria in quanto con il contratto del 18/10/2010 la CO.M.IN. ha subappaltato alla Sud Costruzioni la sola attività di posa in opera e che, di conseguenza, le ulteriori e diverse attività non rientrano nell' oggetto del contratto, per cui non trova applicazione il suddetto contratto, che costituisce unicamente il presupposto storico della controversia oggetto del giudizio.

La società appellata ha eccepito l' inammissibilità dell' appello in quanto il mezzo per impugnare la suddetta sentenza era esclusivamente il regolamento di competenza ai sensi degli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile.

L' eccezione è fondata.

L'art. 819 ter c.p.c., sotto la rubrica "Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria", stabilisce al primo comma, tra l' altro, che: "La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli. 42 e 43".

L' art. 42, sotto la rubrica "Regolamento necessario di competenza", stabilisce: "L' ordinanza che pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli articoli 39e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".

L' art. 43, sotto la rubrica "Regolamento facoltativo di competenza", al primo comma stabilisce: "Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l' istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito".

Ne consegue, stante il riferimento dell' art. 819 ter agli articoli 42 e 43 che "la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato" è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, ai sensi dell' art. 42, se la sentenza ha pronunciato solo sulla competenza; ossia, quando il giudice ha affermato, pur in presenza di una convenzione d'arbitrato, di poter conoscere della causa, o, ha negato, proprio a causa della presenza di una convenzione d'arbitrato, di poter conoscere della causa, senza però decidere il merito della causa. Invece, se il giudice con la sentenza con cui ha affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, ha pure deciso il merito della causa, ai sensi dell' art. 43 la sentenza può



essere impugnata facoltativamente o con il regolamento di competenza o nei modi ordinari (quindi, nel caso di sentenze di primo grado, con l' appello).

Nella presente fattispecie il Tribunale di Trani ha pronunciato la sentenza n.1456/2016 dichiarando l' improponibilità della domanda sul presupposto della propria incompetenza in favore degli arbitri rituali, in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto, in relazione all'intera controversia introdotta dalla ditta Di Pietro Gianpaolo con atto di citazione notificato l'8 ottobre 2012, senza alcuna decisione in ordine al merito della causa.

Pertanto, versandosi in ipotesi di sentenza che ha pronunciato sulla sola competenza senza decidere il merito della causa, essa, secondo la previsione dell'art. 819 ter c.p.c., poteva essere impugnata soltanto mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 citato.

Ne consegue l' inammissibilità dell' appello.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. I compensi si liquidano in base al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e al D.M. n. 37 dell' 8/3/2018, con esclusione del compenso della fase istruttoria o di trattazione (non essendo stata espletata attività istruttoria o di trattazione), per un totale di € 3.777,00. Su tali somme è dovuto il rimborso per spese forfettarie nella misura di legge del 15% (art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014), oltre IVA e CAP come per legge.

A norma dell' art. 13, comma 1° quater DPR 115/2002, infine, quando l' impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l' ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1195/2014 del 30/06/2016, pubblicata in pari data, proposto da Di Pietro Gianpaolo con atto di citazione notificato in data 10/04/2017, e nei confronti della CO.M.IN. di Rizzi Domenica & C. s.a.s. :

sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile l' appello;
- 2) condanna Di Pietro Gianpaolo al pagamento in favore della CO.M.IN. di Rizzi Domenica & C. s.a.s. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.777,00,



oltre rimborso per spese forfettarie nella misura di legge del 15%, IVA e CAP come per legge;

- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell' appellante dell' obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 (introdotto con la legge 24/12/2012 n. 228).

Così deciso il 16 febbraio 2021, nella camera di consiglio della II sezione civile svoltasi in videoconferenza.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Giuseppe Dibisceglia

IL PRESIDENTE

dott. Matteo Antonio Sansone

